



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

GIA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA  
(L.R. 15/2015)

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno cinque del mese di dicembre, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, *giusta nomina Determina Commissariale n.17 del 12/06/2024*, riunitosi in modalità telematica previa regolare convocazione nelle persone di:

Dott. ABBATE MICHELE (Presidente)  
Dott. BUSCEMA SALVATORE (Componente)  
Dott. PASSARI ROSARIO (Componente)

*procede ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL su:*

Proposta di Determinazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale prot. 19711 del 30/11/2024 avente ad oggetto:

“Sentenza Tribunale di Gela n.537/2024 (R.G. n.1139/2020) del 30/09/2024 - Causa civile promossa da Bevilacqua Emanuele Santo contro Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.”

Premesso che l'attribuzione dell'incarico di direzione del Settore V Territorio e Ambiente, giusta Determinazione Commissariale n. 11 del 12/06/2023;

Premesso che: il Sig. Bevilacqua Emanuele Santo, nato a Gela il 23/03/1984 ed ivi residente in Via Liguria n.8 (C.F. BVL MLS 84C23 D960X), con ricorso ritualmente depositato in data 30/07/2020, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 864 del 19/06/2020, emessa da questo Ente, con la quale, a seguito di verbale di violazione amministrativa elevato dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Gela), irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.615,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, sanzionata dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto;

Che con Sentenza n.n.537/2024 (R.G. n.1139/2020) del 30/09/2024, ns. prot. n.15945 dell'1/10/2024, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale di Gela ha annullato l'Ordinanza-

Ingiunzione n. 864 del 19/06/2020 opposta, condannando questo Ente alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 639,00 oltre accessori di legge;

**Considerato** che la sentenza in oggetto indicata presenta il carattere dell'esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

**Richiamati:**

- Il D.Lgs.vo n.267/2000;
- L'art.54 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, recante disposizioni relative ai debiti fuori bilancio;
- La L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto dell'Ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa l'Ente propone:

- 1) Prendere atto della Sentenza n.537/2024 (R.G. n.1139/2020) del 30/09/2024, ns. prot. n.15945 dell'1/10/2024, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale di Gela ha annullato l'Ordinanza-Ingiunzione n. 864 del 19/06/2020 opposta, condannando questo Ente alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 639,00 oltre accessori di legge
  - 2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato al punto 1) ed ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del vigente regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 764,24
  - 3) Dare atto che l'importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul Bilancio 2024, gestione competenza;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile

il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

A riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato in oggetto ed ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del vigente regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 764,24.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

**IL COLLEGIO**

Dott. Michele Abbate

Dott. Salvatore Buscema

Dott. Rosario Passari